



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI INCARICHI NON COMPRESI NEI
COMPITI E DOVERI D'UFFICIO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI**

(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/02/2022)

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, attuativo dell'Art. 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dell'art. 6 della L. n. 240/2010, disciplina i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extra-istituzionali retribuiti ai professori ed ai ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno presso l'Università Telematica degli Studi IUL.
2. Salvo il disposto dell'art. 2.2, il presente Regolamento non si applica ai professori e ai ricercatori in regime di impegno a tempo definito, per i quali vale quanto disposto dall'art. 6, c. 12 della L. n. 240/2010.

Articolo 2

Attività incompatibili con lo status di professore o ricercatore in regime di impegno a tempo pieno

1. Sono incompatibili con lo status di professore o ricercatore, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno:
 - a) lo svolgimento di rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, salvo il ricorso all'aspettativa di cui all'art. 13, c. 1 del D.P.R. n. 382/1980 e dell'art. 7, c. 1 della l. n. 240/2010;
 - b) l'esercizio di attività commerciale sotto qualsiasi forma d'impresa, anche familiare;
 - c) l'esercizio di attività artigianale e industriale sotto qualsiasi forma;
 - d) l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto;
 - e) l'assunzione di cariche con responsabilità gestorie in società costituite a fine di lucro, fatta eccezione per le società che siano configurabili come spin-off o start up accademici ai sensi dell'art. 6, c. 9 della L. n. 240/2010;
 - f) l'esercizio di attività libero-professionale per la quale sia necessaria l'iscrizione in albi professionali, salvo l'attività di consulenza di cui all'art. 6, c. 10 della l. n. 240/2010 e quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del c. 13 dello stesso articolo nonché quanto stabilito dall'art. 11, c. 5, lett. a) del D.P.R. n. 382/1980;
 - g) qualsiasi attività da svolgersi, su incarico di soggetti esterni all'Ateneo, all'interno dei locali universitari o che comporti l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Ateneo o richieda l'apporto di altre unità di personale in servizio presso l'Ateneo.
2. È fatto divieto ai docenti universitari, ivi compresi quelli in regime di impegno a tempo definito, di svolgere attività di consulenza o collaborazione all'attività didattica e di assistenza per la preparazione di

esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato a favore di società o enti che prestino servizi a pagamento agli studenti.

3. È fatto divieto, altresì, di svolgere, anche indirettamente, attività in concorrenza o in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell'Ateneo.

Articolo 3

Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione con lo status di professore o ricercatore

in regime di impegno a tempo pieno

1. Salvo il rispetto dei doveri istituzionali e in particolare degli oneri relativi all'attività didattica e di ricerca scientifica, ai professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno è consentito lo svolgimento delle seguenti attività, anche se retribuite, senza la necessità di una preventiva autorizzazione:

- a) attività pubblicistiche ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) partecipazioni a convegni e conferenze, anche in qualità di relatori;
- c) lezioni e seminari di carattere occasionale non configurabili come corsi o moduli didattici universitari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- h) attività di valutazione e referaggio;
- i) attività di collaborazione e di consulenza nell'ambito della ricerca scientifica (rientra in tale categoria la collaborazione in qualità di esperto in consigli scientifici o *advisory boards*);
- j) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
- k) consulenze tecniche d'ufficio o di parte nei giudizi;
- l) esercizio di cariche sociali in società o fondazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione del medesimo, qualora l'incarico sia conferito dallo stesso Ateneo;
- m) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale;
- n) attività e cariche non verticistiche presso enti senza scopo di lucro, comunque non caratterizzate da particolare assiduità;
- o) incarichi conferiti e regolamentati nell'ambito di convenzioni stipulate tra l'Ateneo ed enti diversi.

Articolo 4

Attività la cui compatibilità con lo status di professore o ricercatore in regime di impegno a tempo pieno deve essere autorizzata

1. Professori o ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere le seguenti attività, solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione dall'Ateneo:

- a) attività didattiche di carattere non occasionale in corsi di laurea triennale e magistrale, post laurea, corsi di specializzazione, svolte presso altri Atenei;
- b) attività didattiche di carattere non occasionale, comprese quelle relative a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente;
- c) attività di arbitro o di segretario di arbitrato, fermo quanto disposto dall'art. 61, c. 9, della l. n. 133/2008;
- d) incarichi in fondazioni, enti, società e altre persone giuridiche;
- e) incarichi di componente di commissione di concorso;
- f) compiti istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti pubblici e privati;
- g) incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri Organi di rilevanza costituzionale;
- h) incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti ed istituzioni che svolgano compiti di ricerca, di alta amministrazione o di garanzia;
- i) incarichi presso enti o organismi internazionali o sovranazionali;

2. Si intendono di carattere non occasionale ai sensi delle lett. a) e b), le attività didattiche svolte a favore dello stesso soggetto per oltre 20 ore nel corso del medesimo anno accademico.

3. Detti incarichi devono essere svolti dai professori e dai ricercatori in quanto esperti del proprio campo scientifico-disciplinare e risultare concretamente compatibili con l'assolvimento dei compiti istituzionali loro affidati.

Articolo 5

Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione con lo status di professore o ricercatore in regime di impegno a tempo definito

Premesso il rispetto dei doveri istituzionali e in particolare degli oneri relativi all'attività didattica e di ricerca scientifica e fermo restando quanto previsto all'articolo 6, ai professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo definito è consentito lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4 e delle attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative senza la necessità di una preventiva autorizzazione, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza.

Articolo 6

Attività la cui compatibilità con lo status di professore o ricercatore in regime di impegno a tempo definito deve essere autorizzata

Professori o ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo definito possono svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione dell'Ateneo, che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

Articolo 7

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve essere richiesta dai diretti interessati.
2. L'istanza di autorizzazione è inviata al Direttore Generale non appena possibile e, comunque, prima di svolgere l'attività per cui si chiede di essere autorizzati. Nella richiesta devono essere indicati:
 - a) i dati del richiedente;
 - b) l'oggetto dell'incarico;
 - c) il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico ed il relativo codice fiscale o partita IVA;
 - d) la sede;
 - e) la durata;
 - f) il compenso lordo previsto o presunto;
 - g) la dichiarazione di non utilizzare i locali universitari né apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Ateneo né di richiedere l'apporto di altre unità di personale in servizio presso l'Ateneo.
4. Sulle istanze di autorizzazione decide il Direttore Generale, sentito il Rettore, con atto motivato, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.
5. Decorso tale termine, in assenza di risposta scritta, l'autorizzazione si intende accordata.

Articolo 8

Presupposti per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività compatibili con lo status di professore o ricercatore in regime di impegno a tempo pieno

1. Nel rilascio della autorizzazione deve essere valutato che l'incarico:

- a) non rientri fra quelli non autorizzabili a norma di legge o di regolamento;
- b) non crei pregiudizio all'immagine dell'Ateneo e alla funzione propria del richiedente l'autorizzazione;
- c) non dia luogo a situazioni che comportino svantaggio economico o un qualsiasi altro detrimento per l'Ateneo o, comunque, conflitti di interesse;
- d) non sia di pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di ricerca e di quella didattica svolta dal richiedente, né possa essere di pregiudizio alla ripartizione del carico didattico all'interno delle strutture dell'Ateneo;
- e) non sia di pregiudizio all'adempimento di ogni altro dovere accademico, in particolare a quelli di partecipazione agli organi accademici;
- f) non configuri, in sé e per sé ovvero in connessione con altri incarichi del richiedente che sono stati oggetto di autorizzazione, attività professionale o comunque incompatibile con il regime di tempo pieno;

2. L'autorizzazione relativa a un incarico di durata pluriennale è accordata per la durata dell'incarico subordinatamente al perdurare delle condizioni necessarie al suo rilascio.

Articolo 9

Presupposti per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività compatibili con lo status di professore o ricercatore in regime di impegno a tempo definito

1. Nel rilascio della autorizzazione deve essere valutato che l'incarico:

- a) non rientri fra quelli non autorizzabili a norma di legge o di regolamento;
- b) non crei pregiudizio all'immagine dell'Ateneo e alla funzione propria del richiedente l'autorizzazione;
- c) non dia luogo a situazioni che comportino svantaggio economico o un qualsiasi altro detrimento per l'Ateneo o, comunque, conflitti di interesse;
- d) non sia di pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di ricerca e di quella didattica svolta dal richiedente, né possa essere di pregiudizio alla ripartizione del carico didattico all'interno delle strutture dell'Ateneo;
- e) non sia di pregiudizio all'adempimento di ogni altro dovere accademico, in particolare a quelli di partecipazione agli organi accademici;
- f) in connessione con altri incarichi del richiedente che sono stati oggetto di autorizzazione, non sia incompatibile con l'adempimento degli obblighi istituzionali del docente.

2. L'autorizzazione relativa a un incarico di durata pluriennale è accordata per la durata dell'incarico subordinatamente al perdurare delle condizioni necessarie al suo rilascio.

Articolo 10

Sanzioni

In caso di svolgimento di incarichi incompatibili o non preventivamente autorizzati, salve le più gravi sanzioni di natura disciplinare e contabile, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'art. 53, c. 7, del D. Lgs. n. 165/2001, al bilancio dell'Ateneo a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore.

Articolo 11

Obblighi di comunicazione per i professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno

1. Ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno autorizzati a espletare incarichi presso altri enti pubblici o soggetti privati, o che hanno svolto incarichi retribuiti compatibili e non soggetti ad autorizzazione, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione, anche tramite detti soggetti, i compensi percepiti nell'anno precedente entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 12

Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli incarichi conferiti prima della data di emanazione del Regolamento medesimo.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, a seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, è pubblicato sul sito di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.